

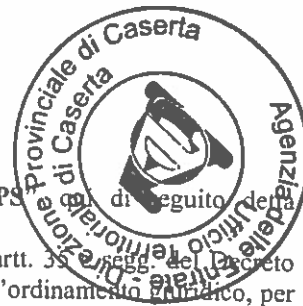
STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Suoni Antichi APS di seguito dell'Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. L'Associazione ha sede nel Comune di Macerata Campania (CE) alla via Leonardo da Vinci Vico I n 3.
6. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.
7. L'Associazione si amministra e determina i suoi programmi e iniziative in completa autonomia.
8. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, da elargizioni di terzi e dai proventi di attività e manifestazioni culturali e ricreative.
9. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. Le finalità dell'Associazione sono:
 - a. la salvaguardia, la valorizzazione e la diffusione presso il vasto pubblico della cultura dell'antica tradizione contadina della "battaglia di pastellessa" – ovvero dei "carri di Sant'Antuono", dei "bottari di Macerata Campania" e della "musica di Sant'Antuono" – e dei valori della civiltà italiana, mediterranea ed europea e delle forme espressive di ogni genere di identità comunitaria;
 - b. la diffusione dei valori di solidarietà, tolleranza e rispetto della diversità culturale e la promozione dell'educazione alla cittadinanza globale, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile;
 - c. la concretizzazione dei valori della partecipazione, tramite interventi e iniziative rivolte alla soluzione dei problemi sociali di tutti gli strati popolari, con particolare riferimento a quelli più colpiti dalle ingiustizie e dagli squilibri del modello di sviluppo oggi dominante;
 - d. la difesa e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti - ecologici, urbanistici, artistici, sociali e religiosi - e in tutte le sue potenzialità - turistiche, sportive, produttive, di gestione del tempo libero - contro ogni forma di sfruttamento e di degrado;
 - e. tradurre la cultura popolare della "battaglia di pastellessa" di Macerata Campania, comunitaria, tradizionale e nazionale, in ricerche, studi, elaborazioni e manifestazioni di ogni genere;
 - f. la valorizzazione e la salvaguardia, in Italia e all'estero, dei beni culturali materiali e immateriali.
3. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi:
 - a. assenza di fine di lucro;
 - b. democraticità della struttura;
 - c. elettività delle cariche sociali;
 - d. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
4. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;





- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g. formazione universitaria e post-universitaria;
 - h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m. servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
 - n. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - o. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - p. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - q. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - r. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - s. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - t. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - u. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - v. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - w. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - x. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
5. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
- a. attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi; seminari; convegni di studio e di divulgazione; progetti di ricerca ad ogni livello; creazione di biblioteche e archivi per documentazione;
 - b. iniziative editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, giornali, periodici e quaderni; diffusione libraria; produzione di materiale audiovisivo; gestione di reti / sistemi di telematica; emittenti radio e televisive; case discografiche ed etichette musicali;
 - c. manifestazioni rivolte al più vasto pubblico: mostre; spettacoli; feste; manifestazioni propagandistiche; stand espositivi che prevedano anche la somministrazione di cibo e bevande;
 - d. opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: denunce ed esposti alla magistratura; petizioni; proposte di legge di iniziativa popolare; manifestazioni di civile protesta e referendum;
 - e. iniziative per il tempo libero e promozione del patrimonio culturale e il turismo: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, progetti di valorizzazione, promozione e sostenibilità del territorio, del patrimonio culturale e del turismo, sport non competitivi, somministrazione di cibo e bevande;
 - f. partecipazione a congressi nazionali ed internazionali: relazioni e contatti permanenti con personalità ed associazioni dedite a finalità simili a quelle dell'Associazione;
 - g. promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscono secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.
6. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.

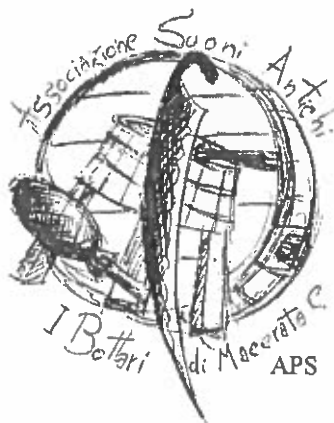




7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
8. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e della collaborazione degli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3 Logo

1. L'Associazione è rappresentata graficamente dal logo riprodotto in Figura 1, che è costituito dalle scritte "Associazione Suoni Antichi" e "I Bottari di Macerata C. APS", con in aggiunta una botte, un tino con delle mazzette, una falce e un "mazzafune".
2. Il logo dell'Associazione, regolarmente registrato, può essere riprodotto solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.



(figura 1)

Art. 4 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (sette persone fisiche); in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione (soci fondatori) e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo (soci ordinari) e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Ammissione ed esclusione degli associati

1. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
2. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
3. La qualità di associato si perde per:
 - a. Decesso;
 - b. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
 - c. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.



4. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 6 Comitati e Gruppi di lavoro

1. All'interno dell'Associazione possono essere costituiti Comitati e Gruppi di Lavoro privi di indipendenza organizzativa, che agiscono secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa. Per tali Comitati e Gruppi di Lavoro:
 - a. la costituzione è subordinata al voto favorevole di 2/3 (due/terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. l'adesione dei soci dell'Associazione è libera ed è motivata sulla base delle proprie competenze;
 - c. il Consiglio Direttivo individuerà un Fiduciario fra i soci dell'Associazione;
 - d. le attività dovranno essere concordate con il Consiglio Direttivo;
 - e. con analoga procedura adottata per la costituzione, possono essere sciolti in qualsiasi momento ed in modo inappellabile dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile, è annuale o mensile e non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
4. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione.
5. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
7. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
8. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
9. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 - c. il Presidente;
 - d. altre cariche (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile Relazioni Esterne, Direttore Artistico, Responsabile Web);
 - e. Organo di controllo (eventuale oppure obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017);
 - f. il Revisore Legale dei Conti (solo nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).
2. Tutte le cariche associative sono elettive, possono essere riconfermate e hanno durata (mandato) quinquennale.
3. L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se istituiti, hanno una durata annuale.

Art. 9 Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Su invito possono partecipare non associati in qualità di esperti, senza diritto di voto e a mero titolo consultivo.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.



4. L'Assemblea ha il compito di:
 - a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - i. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
6. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
7. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno quattro/quinti degli intervenuti in proprio e non sono ammesse deleghe. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i quattro/quinti degli associati e non sono ammesse deleghe.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Consiglio Direttivo e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione secondo le modalità indicate nell'articolo 18 punto 3. del presente Statuto.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo, o Organo di Amministrazione, è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati che presentano pubblicamente la loro candidatura al Presidente dell'Associazione al massimo trenta giorni prima e non oltre la scadenza del mandato in corso.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci. In tal caso è richiesta la presenza fisica (non sono ammesse deleghe) ed il voto favorevole dei quattro/quinti dei soci avente diritto al voto.
6. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
7. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
8. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - b. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- c. qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - d. indire adunanze, convegni, ecc.;
 - e. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - f. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - g. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - h. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - i. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - j. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due/terzi dei suoi membri. Nell'ultimo caso la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati soci ed esperti, senza diritto di voto e a mero titolo consultivo.
 10. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
 11. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.
 12. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
 13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Consiglio Direttivo e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione secondo le modalità indicate nell'articolo 18 punto 3. del presente Statuto.

Art. 13 Il Presidente

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Egli viene eletto dall'Assemblea degli Associati tra i membri del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti. Con la stessa modalità viene eletto il Vicepresidente. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le istituzioni presenti nel territorio.
5. Egli, altresì:
 - a. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
 - c. compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
 - d. eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
 - e. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
 Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 14 Altre cariche

1. Oltre al Vicepresidente, i membri incaricati a svolgere altre cariche affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. L'Assemblea dei Soci può nominare tra gli associati o assumere alle dipendenze dell'Associazione degli incaricati che svolgano compiti di varia natura. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Al Segretario compete:
 - a. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. la redazione dei libri di cui all'articolo 22 del presente Statuto;
 - d. svolgere le mansioni amministrative ed organizzative con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa;
 - e. svolgere le mansioni di segreteria affidategli dal Consiglio Direttivo;
 - f. insieme al Presidente dell'Associazione, la gestione delle pubbliche relazioni, supportato da eventuali gruppi di lavoro.
4. Al Tesoriere spetta il compito di:



- a. svolgere le mansioni di natura contabile;
 - b. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - c. predisporre il bilancio dell'Associazione;
 - d. custodire e conservare i bilanci e la documentazione contabile dell'Associazione.
5. Al Responsabile Relazioni Esterne compete:
- a. insieme al Presidente dell'Associazione, la gestione delle pubbliche relazioni con Enti ed Istituzioni esterni all'Associazione, supportato da eventuali gruppi di lavoro;
 - b. la gestione della corrispondenza (email, messaggi e missive) provenienti da Enti ed Istituzioni esterni all'Associazione.
6. Al Direttore Artistico spetta il compito di:
- a. svolgere le mansioni di natura artistica;
 - b. organizzare programmi di natura artistica all'interno delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
7. Al Responsabile Web compete:
- a. lo svolgimento dei compiti di natura informatica;
 - b. la gestione degli inserimenti nel sito web, nella pagina Facebook, nel profilo Instagram e nel canale YouTube dell'Associazione.

Art. 15 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'Organo:
 - a. dura in carica un anno ed è rieleggibile;
 - b. può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - c. la sua carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
3. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 16 Revisore Legale dei Conti

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e opera secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
2. Il Revisore Legale dei Conti:
 - a. dura in carica un anno ed è rieleggibile;
 - b. può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - c. la sua carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 può essere esercitato dall'Organo di Controllo, di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

Art. 17 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - a. libro degli associati;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente.

Art. 18 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:
 - a. quote associative e contributi degli associati;
 - b. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;



Il presente è il originale
dell'atto registrato al n.

Versati € 200,00
Caserta, 30/10/2020



- e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. È facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli usuali.
 3. I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito e/o Banco postale stabilito dal Consiglio Direttivo, in alternativa custoditi dal Tesoriere.
 4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
 5. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
 3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Art. 20 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 Personale retribuito

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. Addivenendovi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo alla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione, su richiesta dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 11 lettera b) e lettera h), tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 allorché istituito, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, che può sottoporre la sua delibera a ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 23 Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato solo su esplicita richiesta dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 11 lettera b) e lettera h), oppure se richiesto dalla normativa applicabile, la cui approvazione spetta sempre all'Assemblea dei Soci.

Art. 24 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Macerata Campania, 27/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto

x copie conferire all'originale
28/10/2020 *[firma]*

[firma] *[firma]*

